

## **REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**

**Emanato con D.R. n. 007/2014 e modificato e integrato con D.R. n. 017/2015**

**HUMANITAS UNIVERSITY**  
**REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE**  
**DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**

**Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui l'Università Humanitas istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Art. 2 - Natura del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. Il contratto con il ricercatore, di diritto privato, è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale e previdenziale.
2. L'Università Humanitas provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

**Art. 3 - Tipologia dei contratti**

1. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
  - a) contratti di durata triennale prorogabili per non più di due anni, su specifiche esigenze e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca. I contratti predetti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
  - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di

borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri. I contratti di cui alla presente lettera sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

#### **Art. 4 – Attivazione dei contratti**

1. Nei limiti dei posti previsti dal piano strategico triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore, anche su richiesta del Consiglio di Dipartimento, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'affidamento dei contratti di cui all'art. 3, lettera a) e b) del presente regolamento.
2. La richiesta del Consiglio di Dipartimento è formalizzata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
3. La proposta del Rettore deve essere motivata sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento e deve indicare una delle tipologie di contratti di cui all'art. 3, lettera a) e b) del presente regolamento.
4. Il Consiglio di amministrazione è competente ad approvare le proposte di attivazione dei contratti, e, con esclusivo riferimento ai contratti di cui all'art. 3, lett. a) del presente regolamento, di proroga degli stessi.
5. In sede di prima applicazione e sino alla costituzione dei Dipartimenti, il Consiglio di amministrazione può procedere direttamente alla indizione delle procedure di cui al presente regolamento, anche al fine di raggiungere gli standard minimi di docenza richiesti dalla legge.

#### **Art. 5 – Bandi di selezione**

1. Il bando deve indicare:
  - a) la tipologia di contratto a tempo determinato che si intende affidare;
  - b) l'eventuale programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - c) il settore concorsuale in relazione al quale deve svolgersi la procedura di selezione e valutazione;

- e) l'eventuale profilo richiesto;
- f) il dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;
- g) le funzioni didattiche e scientifiche che il ricercatore sarà tenuto a svolgere;
- h) per i soli contratti di cui all'art. 3, lett. a) del presente regolamento, il regime di impegno (tempo pieno o tempo parziale);
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k) le modalità di verifica delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua inglese;
- l) i criteri di valutazione.

2. Il bando per la selezione dei ricercatori a tempo determinato è pubblicato sui siti istituzionali dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Esso è altresì pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - 4<sup>a</sup> Serie Speciale.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non devono essere di norma inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso sulla GURI. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tali termini, in caso di motivata urgenza.

#### **Art. 6 - Requisiti per la partecipazione**

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per contratti sia di tipologia a), sia di tipologia b), i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, fermo restando quanto previsto all'art. 3, lett. b) del presente regolamento.
2. Sono ammessi, fino all'anno 2015, anche coloro che siano in possesso della sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico

professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 29 comma 13 della legge 240/2010.

3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
4. Non sono ammessi coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e/o svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Università Humanitas e/o altri Atenei italiani per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente i 9 anni per i contratti di cui all'art. 3, lettera a), e i 12 anni per i contratti di cui all'art. 3, lettera b) del presente regolamento. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Non sono ammessi i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
6. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con decreto motivato del Rettore e notificata all'interessato.

#### **Art. 7 - Commissione giudicatrice**

1. Per ogni procedura selettiva, con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene designata la Commissione giudicatrice, composta di tre componenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia di cui almeno uno appartenente allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione.
2. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti. Dei lavori viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario verbalizzante. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematici, purchè sia possibile a tutti i commissari di intervenire e partecipare attivamente alla riunione ed alla discussione.

## **Art. 8 – Procedura selettiva**

1. La valutazione dei candidati a cura della Commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
2. I candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La discussione avviene dinanzi alla Commissione medesima.
3. I candidati dovranno sostenere una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. La prova orale si svolge contestualmente della discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
4. A seguito della discussione la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio. L'attribuzione dei punti espressa dai singoli Commissari alle pubblicazioni o ai titoli equivalenti dovrà corrispondere alla scala seguente: 0 insufficiente; 1 appena sufficiente; 2 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo; 6 eccellente.
5. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione si esprime a maggioranza proponendo il nominativo per la chiamata. La Commissione redige inoltre una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

## **Art. 9 - Chiamata**

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza predetta la procedura può essere nuovamente bandita.
3. In caso di rinuncia dell'idoneo, il Consiglio di Dipartimento formula, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, una nuova proposta di

è chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5, del presente regolamento. La predetta graduatoria di merito cessa la propria validità a seguito della prima accettazione di un candidato chiamato.

4. Il Consiglio di Amministrazione approva o respinge la proposta di chiamata.
5. Nella fase di prima attuazione e sino alla costituzione dei Consigli di Dipartimento il Rettore svolge le funzioni ad essi demandate dal presente Regolamento.

#### **Art. 10 - Stipula del contratto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
2. Il contratto è sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere Delegato dell'Ateneo e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
  - a) la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
  - b) il regime di impegno scelto dal ricercatore, fermo restando che per i ricercatori con contratto di tipologia di cui all'art. 3, lettera b) del presente regolamento l'impegno lavorativo è a tempo pieno;
  - c) il trattamento economico complessivo, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione, rispettando il limite minimo di cui all'art. 24, comma 8, della legge n. 240/2010;
  - d) il trattamento previdenziale e assicurativo;
  - e) la struttura di afferenza e i relativi compiti;
  - f) il settore scientifico-disciplinare di riferimento.

#### **Art. 10 bis - Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga**

1. Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), l'attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con D.M. n. 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
2. La proroga è consentita nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

3. L'attività didattica e di ricerca del ricercatore nell'ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento presso cui il ricercatore ha svolto la propria attività.

4. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

5. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre professori di I o II fascia di cui almeno uno del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato.

6. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro il termine fissato nel decreto di nomina della stessa, il Rettore nomina una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

#### **Art. 11 – Incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi**

1. I contratti di cui al presente Regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti stipulati in altre sedi universitarie, né con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.

2. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 12 - Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.